

CAPITOLATO SPECIALE PER COPERTURA ASSICURATIVA
DANNI ACCIDENTALI TOTALI A FAVORE DEI DIPENDENTI E
AMMINISTRATORI
COMUNE DI BIANDRONNO

LOTTO 8

CONTRAENTE:
COMUNE DI BIANDRONNO
P.ZZA CAVOUR 2
21024 BIANDRONNO
Codice fiscale/P.I.: 00308160126

Polizza N°	
Effetto	Ore 24.00 del 31/12/2008
Scadenza prima rata	Ore 24.00 del 31/12/2009
Scadenza contratto	Ore 24.00 del 31/12/2011
Durata	Tre
Rateazione	Annuale

INDICE

1.00– definizioni

2.00 – condizioni generali di assicurazioni

3.00 – oggetto dell'assicurazione

1.00 – Definizioni

1.01 – Definizioni generali

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Accessorio: installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optional;

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e di altre persone.

Compagnia: l'Impresa Assicuratrice.

Degrado: il deprezzamento dovuto all'età e allo stato di conservazione del veicolo.

Franchigia: l'importo pattuito che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.

Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia.

Optional: installazione stabilmente fissata al veicolo fornito dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Primo rischio Assoluto: forma di copertura mediante la quale, indipendentemente dal valore reale e totale dei beni, la Società si impegna a risarcire in caso di sinistro i danni subiti fino al limite della somma assicurata.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Scoperto: la percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo pattuito.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

2.00 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

2.01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni, incompletezze o inesattezze nelle dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

2.02 - Variazioni del rischio

L'Assicurato e/o Contraente deve comunicare per iscritto alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Cod. Civ.

Resta fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma del precedente art. 2.01.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio in corso al momento della comunicazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente, ai sensi e a parziale deroga dell'art. 1897 Cod. Civ., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

2.03 - Altre Assicurazioni

Premesso che il Contraente, a parziale deroga dell'art. 1910 Cod. Civ., è esonerato dal comunicare preventivamente alla Società se sullo stesso rischio coesistono altre Assicurazioni, in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente- superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

2.04 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori o l'Assicurato possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, gli Assicuratori rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

2.05 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Le garanzie prestate con il presente contratto hanno effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nelle singole polizze. La Società avrà diritto al pagamento della prima rata di premio, delle rate di premio successive del premio di ogni eventuale appendice a titolo oneroso, entro i 60 giorni successivi alla data di effetto dei relativi documenti.

I premi devono essere pagati al Broker di cui all'art. 2.13 del presente Capitolato.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio nel termine previsto dal precedente 1° comma, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Cod. Civ..

2.06 - Durata e proroga dell'Assicurazione

Durata:

la durata del presente contratto viene stabilita in anni 3 (tre) con effetto dalle ore 24 del 31/12/2008 fino alle ore 24 del 31/12/2011

Rescindibilità:

la presente polizza, stipulata per un periodo di più annualità (31/12), sarà comunque rescindibile, a scelta delle parti, al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.

Rinnovo:

alla scadenza naturale stabilita al 31/12/2011, il contratto cessa senza obbligo di disdetta.

Il Contraente si riserva altresì la facoltà di prorogare i contratti alla scadenza per un periodo di ulteriori quattro mesi, notificando in tal senso alla Compagnia aggiudicataria almeno 90 giorni prima del termine del contratto.

Per tale ulteriore periodo di proroga la Società potrà richiedere una quota di premio che non potrà comunque essere superiore ad 1/3 del premio annuale

2.07 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa ad essa spettante ai sensi dell'art. 1916 Cod. Civ., escluso il caso di dolo e fermo rimanendo che il Contraente non eserciti a sua volta tale diritto.

2.08 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

2.09 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

2.10 - Foro competente

Foro competente è quello ove ha sede il Contraente.

2.11 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

2.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

2.13 – Clausola Broker

Il presente contratto in delega alla spettabile _____ è affidato in gestione alla ditta GPA ASSIPAROS S.p.A.

Di conseguenza tutti i rapporti, comunicazioni e dichiarazioni inerenti questa polizza saranno svolti dall'Assicurato per il tramite della ditta GPA ASSIPAROS S.p.A.

2.14 - Forma delle comunicazioni

Le comunicazioni fra le Parti devono farsi in forma scritta

3.00 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

3.01 - Descrizione del rischio

La garanzia è prestata per le automezzi utilizzati dai dipendenti, collaboratori ed Amministratori del Comune per motivi di lavoro e/o servizio durante l'espletamento della loro attività.

In caso di sinistro il Comune si impegna a rilasciare dichiarazione scritta nella quale si attesti che al momento dell'evento il conducente era autorizzato all'uso dell'autovettura per motivi di servizio.

3.02 - Rischi assicurati

La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o perdita dei veicoli di cui all'art. 3.01, conseguenti a:

- a) **incendio, scoppio, esplosione ed azione del fulmine;**
- b) **furto** totale, furto parziale, rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al veicolo nella esecuzione o in conseguenza del furto e della rapina;
- c) **eventi socio-politici:** tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- d) **eventi atmosferici:** inondazioni, trombe d'aria, caduta di grandine e di neve
- e) **kasko:** collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada verificatasi durante la circolazione, sia che questa avvenga su area pubblica che su area privata

3.03 - Veicoli assicurati

La Comune è esonerata dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe degli automezzi assicurati, nonché delle generalità delle persone che utilizzano gli autoveicoli medesimi. Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio definitivo, si farà riferimento alle risultanze di registri od altri documenti equipollenti, sui quali il Comune si impegna a registrare in modo analitico:

- data e luogo di destinazione;
- generalità della persona autorizzata alla percorrenza;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri e documenti dovranno essere tenuti costantemente aggiornati dal Contraente e dovranno essere messi a disposizione delle persone incaricate dalla Compagnia di effettuare accertamenti e controlli.

3.04 - Massimali di garanzia

La garanzia è prestata a "*Primo Rischio Assoluto*" fino alla concorrenza di **10.000,00 euro**, fermo restando che l'importo del danno non può essere in ogni caso superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

La Compagnia, inoltre, rimborsa fino a **euro 500,00** le spese sostenute dall'assicurato per recuperare e trasportare l'automezzo incidentato fino alla più vicina officina e/o carrozzeria autorizzata per le riparazioni.

3.05 - Impianti installati ed accessori fono-audio-visivi

Si precisa che la garanzia comprende i danni ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo è destinato compresi anche l'eventuale radio rice-trasmittente, cronotachigrafo ed impianto antifurto e gli eventuali accessori fono-audio-visivi installati. Pertanto, nel caso in cui detti impianti modifichino il valore commerciale definito al precedente articolo, ne verrà tenuto conto in sede di liquidazione del danno, sempreché venga resa disponibile la relativa documentazione.

3.06 - Franchigie

Le garanzie tutte di cui alla presente polizza vengono prestate con l'applicazione di una **franchigia fissa ed assoluta di 100,00 euro** per ogni sinistro;

3.07 - Esclusioni relative alle garanzie Incendio e Furto

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni sviluppo, comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o radioattività;
- b) determinati o agevolati da dolo del conducente, del contraente e/o assicurato;
- c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità purché autorizzate.

3.08 - Esclusioni relative alla sola garanzia Kasko

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
- b) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
- c) determinati da vizi di costruzione;
- d) subiti a causa diretta di manovre a spinta, a mano o di traino che non riguardi rimorchi o roulottes agganciati a norma del Codice della Strada;
- e) conseguenti o successivi a furto (consumato o tentato) e/o rapina cagionati da incendio, esplosione o scoppio se non determinati da uno degli eventi previsti all'art. 3.02
- f) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dalle ruote (cerchioni, coperture, e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

3.09 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

Danno totale: liquidazione uguale al valore commerciale al momento del sinistro.

Danno parziale: in caso di danno parziale, l'indennizzo è pari alle spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte senza tenere conto di riduzioni di valore per effetto di degrado d'uso secondo le seguenti modalità:

- un (1) anno per le parti meccaniche

- tre (3) anni per la carrozzeria

Indennizzo IVA: qualora l'Assicurato, al momento del sinistro, debba detrarre ai sensi di legge l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'indennizzo sarà effettuato al netto di detta imposta.

Sono comunque escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autoveicoli.

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le parti, ovvero quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dal Contraente. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove ha sede il Contraente.

I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Compagnia e Assicurato in parti uguali.

3.10 – Riparazioni – reintegrazione in forma specifica

La Compagnia ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché, di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, a condizione che le riparazioni vengano eseguite da carrozzerie autorizzate dalla casa costruttrice; in mancanza la Compagnia deve far eseguire le riparazioni da carrozzerie convenzionate o abitualmente usate, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro corrispondendone il controvalore.

3.11 – Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente al broker entro 30 giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità del danno, corredata da un preventivo di riparazione del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato.

3.12 - Recuperi

Limitatamente alla garanzia furto il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti, non appena abbiano notizia del recupero del veicolo rubato e/o rapinato o di parti di esso, ad informare subito la Compagnia.

Il valore del recuperato realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dello stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento, diviene di proprietà della Compagnia se questa ha pagato integralmente, se invece, l'indennizzo fosse stato parziale, il recupero è ripartito tra le parti in proporzione del danno sopportato. L'Assicurato, se la Compagnia esercita la facoltà di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, si

impegna ad agevolare il disbrigo di tutte le pratiche necessarie perché questa ne ottenga la piena disponibilità. In caso contrario, può richiedere di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto.

3.13 - Danni cagionati da colpa grave

La Compagnia è obbligata anche per i sinistri cagionati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il veicolo assicurato.

3.14- Rinuncia al diritto di surrogazione

Limitatamente alla garanzia Kasko, la Compagnia rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell'Art.1916 C.C. nei confronti del conducente del veicolo.

3. 15 - Estensione territoriale

La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, i paesi CEE ed è estesa a tutti gli stati per i quali è rilasciata la Carta Internazionale di assicurazione (carta verde).

3. 16 - Computo, pagamento e regolazione del premio

Si conviene che il computo del premio sia determinato in €Km lorde.

Il premio viene anticipato dal Contraente in ragione di euro che costituisce anche il premio minimo annuo, fino a **Km 2.000** percorsi.

A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l'ammontare complessivo dei chilometri percorsi per trasferte affinché si possa procedere alla regolazione del premio.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 90 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

3.17 – Coassicurazione e delega

Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori ed imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

art. 2.03 – Altre Assicurazioni

art. 2.04 – Recesso in caso di sinistro

art. 2.05 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

art. 2.10 – Foro competente

IL CONTRAENTE

LA COMPAGNIA

.....

.....